Anno 1872. Roma - Lunedì, 29 Aprile Num. 119.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

in Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

in Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 aprile 1872, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in PIEGO AFFRANCATO o con biglietti di Banca in PIEGO AFFRANCATO e RACCOMANDATO, od ASSICURATO, debbono essere indirizzate all'AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via de' Lucchesi, n. 4.

PARTE UFFICIALE

Il N. 764 (Serie 2a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 20 luglio 1865, n 2438;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le promozioni nelle classi dei capitani di porto saranno fatte colle regole seguenti:

Dalla seconda alla prima classe, esclusivamente a scelta;

Dalla terza alla seconda classe, metà per anzianità e metà a scelta.

Per queste promozioni dovrà essere sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina.

Art. 2. La promozione al grado di capitano di porto di terza classe sarà fatta esclusivamente a scelta tra gli ufficiali di porto di prima classe.

Art. 3. Le promozioni nelle classi degli ufficiali di porto saranno fatte per anzianità, quando però l'impiegato da promuoversi siasi sempre condotto lodevolmente.

Art. 4. Le promozioni dal grado di applicato a quello di ufficiale di terza classe saranno fatte mediante esame di concorso, da prestarsi secondo il regolamento ed in conformità del programma che sarà stabilito con decreto Ministeriale.

A questo concorso verranno ammessi tutti gli applicati di porto i quali abbiano due anni almeno di grado.

Art. 5. I posti di applicato di porto che si facessero vacanti saranno messi a concorso fra gli ufficiali ed impiegati della Marina militare e mercantile, fra i capitani di lungo corso e di gran cabottaggio della Marina mercantile, e fra i cittadini italiani, i quali provino:

1° Di avere sempre tenuto condotta regolare;

2° Di avere compiuto 20 anni, e non oltrepassato i 30;

3° Di aver conseguito la laurea di giurisprudenza o quella d'ingegnere in una delle Università dello Stato.

A parità di meriti gli ufficiali ed impiegati della marina avranno la preferenza sugli altri concorrenti.

Il regolamento e il programma dell'esame da prestarsi dai concorrenti sarà stabilito con decreto Ministeriale.

Art. 6. Le disposizioni del già citato Regio decreto 20 luglio 1865, le quali fossero contrarie alle presenti, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

A. RIBOTY.

Il N. 779 (Serie 2a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 giugno 1870, numero 5736;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le annesse modificazioni al regolamento sull'Amministrazione del lotto 24 giugno 1870, n. 5736, viste d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, da avere effetto col 1° maggio 1872.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

MODIFICAZIONI *apportate al regolamento dell'Amministrazione del lotto.*

Agli articoli 29, 52, 59 e 154 del regolamento annesso al R. decreto 24 giugno 1870, n° 5736, sono sostituiti i seguenti:

Art. 29. Il direttore, avuti dai ricevitori i pieghi contenenti l'elenco descrittivo dei giuochi annullati sopra bollette staccate dalle matrici, di cui sarà detto al successivo articolo 154, apporrà la sua firma sotto l'ultimo biglietto descritto nell'elenco stesso, e lo passerà al caposezione della verificazione per gli effetti di cui nel seguente articolo 59.

Art. 52. A misura che saranno compiute le verificazioni delle vincite, le matrici verranno dal caposezione di archivio distribuite ai dipendenti impiegati per la revisione dei prezzi e delle somme.

Nei casi di differenze nei prezzi delle giuocate, l'archivio porrà a debito dei ricevitori ciò che sia stato riscosso in meno; ma non ammetterà in isconto quello esatto in più, tranne che il ricevitore provi, mediante la produzione del biglietto, di averne fatta la restituzione al giuocatore.

Sul prospetto dei sommati sarà riportato il montare accertato di ogni registro.

Nella revisione dei prezzi e delle somme la sezione d'archivio terrà presente l'elenco descrittivo delle bollette annullate che riceverà dalla sezione di verifica, come per gli effetti dei successivi articoli 59 e 154.

Art. 59. Seguita l'estrazione, la sezione, tenuto presente l'elenco dei giuochi annullati di cui all'articolo 29, procederà, sulle copie, alla verificazione dei prezzi dei giuochi e delle somme, rettificandoli in caso di errore, e formerà quindi per ciascun banco un prospetto di sommati delle copie (modulo n° 15), e compilato di questi un riassunto (modulo n° 16), lo trasmetterà, coi prospetti, alla computisteria.

Trasmetterà parimenti alla sezione d'archivio gli elenchi dei giuochi annullati.

Art. 154. L'annullamento delle giuocate, nei casi in cui è prescritto dall'articolo 14 del Regio decreto del 5 novembre 1863, cioè, di sbaglio o sgorbio nella scrittura dei numeri o della promessa, si eseguirà, segnando con due linee traversali la matrice e la bolletta figlia, e ripiegando quest'ultima sulla prima.

Ove poi la bolletta si trovasse già staccata dalla matrice, dovrà inoltre il ricevitore segnare sulla matrice stessa la parola: *annullata*, e la sua firma, e attaccarvi, sopraponendola, la bolletta figlia.

Dovrà eziandio il ricevitore descrivere in apposito elenco (modulo n° 40) le bollette staccate dalle matrici ed annullate come sopra; quale elenco invierà alla Direzione in piego separato e raccomandato, contemporaneamente all'altro piego contenente le matrici del giuoco.

Senza l'adempimento di tutte le prescritte formalità, si porrà a carico del ricevitore il prezzo della giuocata annullata.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze: QUINTINO SELLA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili deliberato dal Consiglio provinciale di Trapani nell'adunanza del 20 marzo 1871, e poscia modificato dalla Deputazione provinciale, in linea d'urgenza colla sua deliberazione del 10 febbraio 1872;

Veduti i voti 20 maggio e 2 dicembre 1871 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della provincia di Trapani.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, addì 21 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione, e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Trapani.*

CAPO I.

Classificazione delle strade e spese delle medesime.

Art. 1. La classificazione delle strade e le norme per le spese relative risultano dagli elenchi regolarmente compilati e sanzionati a norma dei precetti stabiliti nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F.

CAPO II.

Costruzione e sistemazione delle strade.

Art. 2. Le strade che si costruiscono di nuovo, e che vengono essenzialmente sistemate, debbono avere la larghezza e forma di che in appresso.

SEZIONE I. — *Strade provinciali.*

§ 1. — **Strade di pianura.**

Art. 3. Le strade provinciali correnti nella parte piana debbono avere il capostrada della larghezza di metri 4 e centimetri 20, due passeggiatori in terra di larghezza ciascuno metri 1 10; che costituiscono la intera larghezza di metri 6 40. Inoltre avranno due fossi di scolo nelle linee intagliate, ed in loro vece due bordi di terra nelle linee in rilevato, ciascuno di larghezza 1½ metro.

Art. 4. Il piano stradale in quanto sia conciliabile col regolare e comodo andamento altimetrico della strada si mantiene più alto del piano delle campagne laterali, e si estende, per quanto è possibile, in linea prossima all'orizzontale.

Art. 5. Nel tracciare l'andamento planimetrico si sceglie la linea che compatibilmente con le diverse circostanze si presenta la più breve.

Art. 6. Nella costruzione e nuova sistemazione delle strade si debbono evitare le mostruose tortuosità, e le curve debbono condursi regolarmente col maggior raggio possibile e secondo le prescrizioni d'arte.

Art. 7. Il piano viabile delle strade nel senso trasversale deve essere di forma convessa e presentare nel mezzo una saetta fra il 5 e 6 per cento della metà della totale larghezza della strada.

Art. 8. La carreggiata della suddetta larghezza, da potersi ridurre a non meno di m. 4; sarà costruita intagliandone la cassa nel corpo stradale, ricolmandola di un sol masso di brecciame dell'altezza costante in frasca di m. 0 25.

Art. 9. Il suolo della cassa del capostrada detto all'articolo precedente deve avere la medesima convessità trasversale del suolo stradale detto all'articolo 7°.

Art. 10. La massima pendenza longitudinale delle strade provinciali in terreni di pianure o colline non deve mai superare il 5 per cento.

§ 2. — **Strade di montagna.**

Art. 11. Le strade provinciali tracciate in montagna saranno sempre fiancheggiate dalle opportune cunette o fossi pel deflusso delle acque.

Art. 12 Dette strade debbono avere trasversalmente la larghezza non minore di m. 5 50: escluse le cunette o fossi di scolo. Tale larghezza verrà costituita da m. 4 00 di capostrada e da m. 1 50 de' due passeggiatori.

Art. 13. I fossi di scolo saranno larghi mezzo metro e saranno selciati quante volte ve ne sarà bisogno.

Art. 14. Il capostrada sarà costruito con le norme dette all'articolo 7 ed 8.

Art. 15. Quando la strada è a mezza costa, allora il suolo stradale avrà trasversalmente unica pendenza dalla parte del monte, affinchè le acque si raccolgano nel fosso di scolo, e non si versino dalla parte a valle, ove produrrebbero delle pericolose corrosioni.

Art. 16. La massima pendenza delle strade in montagna non dovrà mai oltrepassare il 6 per 100 e per tratte di una lunghezza non superiore a due chilometri.

Quando speciali condizioni dei luoghi rendono necessaria la massima pendenza per un tratto più lungo, siffatti tronchi vengono tramezzati da falsi piani, o da piani orizzontali pel riposo dei veicoli.

Art. 17. Sono applicabili anche alla costruzione delle strade di montagna le prescrizioni portate superiormente dagli articoli 5, 6, 8 per la costruzione delle strade provinciali di pianura.

§ 3. — **Manufatti ed altre opere d'arte.**

Art. 18. Le opere d'arte in genere lungo le strade della provincia sono costruite in muro di calce, in pietra, in ferro, o sono di struttura mista, escluse in massima le opere in legno.

Art. 19. I ponti ed i manufatti che si costruiscono attraverso alle strade debbono corrispondere alla larghezza libera delle strade stesse, compresi i marciapiedi. Il loro coperto sarà depresso dal piano della strada in modo che vi si possa soprapporre la materia necessaria ad assodarlo senza alterazione del piano medesimo.

Art. 20. I ponti, qualunque siano, debbono col loro piano superiore trovarsi possibilmente su quello stesso delle strade cui servono.

Art. 21. La luce dei ponti sarà proporzionata al corpo d'acqua cui debbono dar passaggio, in modo che non cagionino ingorghi con pericolo d'inondazione a danno delle circostanti campagne e delle strade.

Art. 22. Gli archi dei ponti si costruiranno a tutto sesto ogni volta che ciò sia possibile.

Se a motivo delle località si dovranno costruire ad archi scemi od ellittici, la saetta di questi non dovrà essere minore del sesto della corda.

Art. 23. I ponti saranno muniti di opportuni parapetti.

Art. 24. Nella linea di strada in rilevato ed a mezza costa si faranno degli argini in terra, e quante volte il bisogno lo richiederà, dei muri di parapetto.

§ 4. — **Progetti.**

Art. 25. Le opere a carico della provincia in generale vengono fatte eseguire mediante appalto in base a progetti compilati dall'ufficio tecnico, al quale incombe la direzione e la sorveglianza dei relativi lavori.

Art. 26. I progetti sono di massima, o sono definitivi.

Art. 27. I progetti di massima sono richiesti quando per l'esecuzione di un'opera qualsiasi occorra di conoscere preventivamente la spesa approssimativa, ovvero di stabilire confronto fra varie linee o combinazioni possibili.

Art. 28. I progetti di massima conterranno i seguenti documenti:

1° Una particolareggiata relazione, sulla coperta della quale saranno enumerati i documenti componenti il progetto;

2° Un piano generale della località;

3° Il profilo longitudinale per ciascuna linea di progetto;

4° Le sezioni trasversali indispensabili;

5° Il numero necessario dei disegni di massima per le principali opere d'arte;

6° Il calcolo sommario della spesa.

Art. 29. I progetti definitivi saranno formati dalle seguenti parti distinte:

1° La parte grafica che comprenderà:

a) La planimetria della strada;

b) Il profilo longitudinale sull'asse del progetto;

APPENDICE

(24)

LORLE

RACCONTO DI BERTOLDO AUERBACH

PRIMA VERSIONE ITALIANA

fatta con l'approvazione dell'autore

DA EUGENIO DE BENEDETTI

(Continuazione — Vedi numero 117)

Mentre chiacchieravano per tal modo, l'aiutante del principe era da Reinardo, per concertare certi lavori che occorrevano per le vicine nozze del principe.

L'aiutante si fece alla finestra, e disse:

— Oh! ecco laggiù la sua signora con un soldato.

Reinardo corse giù, e la Lorle non lo vide finchè non le fu vicino, e con un tono violento le disse:

— Che stai qui a fare? vieni subito meco.

Reinardo fece i più amari rimproveri sopra questa sconvenienza vergognosissima, alla Lorle, senza lasciarle dir motto.

La parata incominciò con una marcia vivacissima, ma alla Lorle pareva che le mancasse il suolo sotto i piedi, e in mezzo a tanta gente non poteva contenere le lagrime. Per fortuna nessuno stette a fisare il volto di lei chinato sul petto.

Le prime parole ch'ella potè proferire furono queste:

— Gli è Wendelino, tu pure lo conosci.

Reinardo si accorse di avere trasceso, ma d'altra parte la sconvenienza era troppo grande perchè egli dovesse scusarsi.

Durante quei lavori fastidiosi che gl'incombevano, Reinardo in casa si mostrava vieppiù cupo ed irritabile.

Un'altra volta ch'egli trascese novamente con la Lorle, ella gli disse:

— Spezza pure ogni cosa, come facesti un giorno di quei piatti!

Reinardo si tacque, e in quell'istante sua moglie gli parve la più meschina creatura del mondo, poichè gli ricordò uno scherzo giovanile di alcuni anni fa. Ma la Lorle non potè più dirgli tutto quel che aveva nell'animo. Voleva dirgli ch'egli spezzava anche lei, perchè ella gli apparteneva come cosa sua; ma in presenza di lui non seppe spiccicare che mezze parole, e si sentiva pesare sull'animo una specie di maledizione.

Cammin facendo per le vie della città con Reinardo ella si abbattè in un carro di fieno fresco, e, strappatane una manciata, disse:

— È la stagione della falciatura — al che Reinardo rispose:

— Che novità! hai fatto una scoperta meravigliosa!

La Lorle tacque, chè anche questa volta non potè dire come le dolesse di avere a conoscere soltanto per un caso che stagione si fosse; tanto si era allontanata dalla vita campagnuola!

Ma una visita inattesa interruppe la monotonia di quella casa solitaria.

L'oste dei polpacci da più tempo voleva venire a vedere sua figlia, ma come accade, non sapeva risolversi a lasciare il villaggio, avendo sempre questa o quella faccenda da spacciare in campagna, e poi finiva col persuadersi che conveniva meglio aspettare di venire per un battesimo, e così il tempo passava senza effetto.

Nelle lettere della Lorle, dirette ai genitori, occorreva sovente qualche frase che rivelava un gran desiderio del luogo natio. Da ciò si poteva arguire come ella non si fosse ancora acclimata alla sua vita presente, ed i vecchi ne avevano pure un certo presentimento, ma non potevano capacitarsene, e tutto ascrivevano alla oltrepotente tenerezza filiale.

Dopo un certo tratto di tempo la Lorle nelle sue lettere scusava abitualmente il marito che non scrivesse, adducendone a cagione le eccessive occupazioni.

Ma sia che fosse per via di Wendelino, sia che provenisse da altra fonte, pel villaggio prese a correre la voce che la Lorle menasse una vita infelice, e fosse tenuta in città come una prigioniera. Perciò ogni esitazione ed ogni indugio ebbero un fine; l'oste correva di qua e di là, serrava i pugni, dolente soprattutto di non avere Reinardo nelle sue mani, per afferrarlo per la strozza e conciarlo pel dì delle feste.

Passò il giorno e la notte in legno, ed il mattino per tempissimo arrivò in città, ma, riflettendoci bene, divisò di parlare prima da solo a sola con la Lorle, ed aspettò che Reinardo fosse allo studio.

Com'ebbe salite le scale fino a tre piani, si ristette un poco a pigliar fiato. Il sangue gli saliva potentemente al cervello, e per poco non si sentì mancare le ginocchia a quella grave salita.

Il rivedersi con la figlia fu commoventissimo, la Lorle voleva mandare subito a cercare Reinardo, ma il babbo le disse:

— Adagino, prima conviene che ti dica una parolina da sola.

La Lorle dovette narrargli che sorta di vita facesse. Il babbo corrugava la fronte ed aguzzava le labbra all'osservare che Reinardo non veniva a casa che per pranzare e per dormire, e disse chiaro e netto che le cose dovevano cambiare, e che al signor professore avrebbe pensato egli ad insegnare il come.

La Lorle lo pregò e scongiurò di non fare scene, che a nulla avrebbero giovato. Marito e moglie debbono intendersi tra loro; i genitori stessi, diceva ella, non ci possono far nulla, e tutto il male, secondo lei, era espresso in questi termini:

— Vedete, babbo, in città è tutt'altra cosa, e la disgrazia sta in ciò che la moglie non può assistere nè giovare in nulla il marito ne' suoi lavori, e tocca di starsene soli amendue; invece da noi, al villaggio, uomini e donne vanno al campo e s'aiutano da per tutto.

Poi ella gli spiegò quanto Reinardo fosse da compiangere, per le incessanti esigenze di Corte che gli tornavano ingratissime.

Una singolare mescolanza di sentimenti acquietò alquanto l'animo eccitato dell'oste; ammirava la prudenza di sua figlia che riguardava con novello orgoglio, e poi si rallegrò che Reinardo non volesse più saperne delle faccende di Corte.

La Lorle mandò pure per Reinardo, il quale venne in compagnia del collaboratore.

L'incontro dello suocero e del genero per tal cagione, riuscì, forse fortunatamente, alquanto contegnoso, poichè la collera del primo non era ancora passata interamente.

Reinardo, anche all'esteriore, appariva sempre lo stesso, poichè si era lasciata crescere di nuovo la barba, siccome aveva visto che gli inglesi andavano a Corte con ogni forma di barbe, ed a misura che la gli cresceva sembrava che ripigliasse il suo fare capriccioso di altri tempi.

Egli con lo suocero riprese il tono baldo e scherzevole che aveva usato, del che la Lorle si rallegrò molto.

Ella non sapeva, ch'egli in cuor suo si rimproverasse, di assumere di proposito, un contegno che prima gli era naturale e spontaneo, ma in quel momento non sapeva a qual intermediario avere ricorso con suo suocero.

Il collaboratore si mostrava soprammodo garbato ed amico verso l'oste, e la Lorle lo rimproverava perchè si faceva vedere così di rado. Ella non poteva imaginare ch'egli si ritraesse da lei, per timore che la compassione e l'affettuoso rispetto che le portava potessero fargli qualche brutto tiro.

Per tal guisa, la prima ora del rivedersi prese una tinta molto gioviale, e sebbene si avesse di poi desiderio od occasione di mostrare diversa disposizione d'animo, non sarebbe più stato possibile, od almeno l'asprezza e la risoluzione sarebbero state minori; poichè la prima ora in cui due persone si riveggono, costituisce l'accordo, che dà il tono durante tutto il periodo che passano di poi insieme.

Oltre a ciò, Reinardo era sopraccarico di lavoro, almeno, secondo quanto affermava, e finì col raccomandare suo suocero alla cura ed alle direzioni del collaboratore.

(Continua)

c) Il quaderno delle sezioni trasversali;
d) I disegni delle opere d'arte.

2° La parte descrittiva ed estimativa che conterrà:
a) La relazione spiegativa del progetto contenente tutti gli schiarimenti necessari per giustificare l'utilità e convenienza del medesimo;
b) Il computo metrico;
c) L'analisi dei prezzi unitari;
d) La stima.

3° Il capitolato d'appalto che comprenderà:
a) Le condizioni generali del contratto;
b) La designazione delle opere, la loro forma e le dimensioni principali;
c) L'ordine da eseguirsi nell'eseguimento dei lavori, e il modo d'esecuzione;
d) La qualità e provenienza de' materiali;
e) Il prezzo dei lavori ed il modo di valutarli;
f) Le norme per la contabilità, e gli obblighi diversi inerenti all'appalto.

Art. 30. Quando la natura ed entità del lavoro lo richiegga, i documenti del progetto dovranno essere possibilmente redatti con le norme del regolamento del corpo del Genio civile date a Firenze con decreto Ministeriale 4 ottobre 1868.

SEZIONE II. — *Strade comunali e consorziali.*

Art. 31. Il *minimum* di larghezza delle strade comunali e consorziali che scorrono in pianura, sarà di m. 5, non compresi i fossi laterali.

Art. 32. Il piano rotabile occupato dalla massicciata ed inghiaiatura nelle strade comunali sarà proporzionato alla loro larghezza.

In ogni caso la di lui larghezza non sarà mai inferiore al terzo della larghezza della strada.

Art. 33. Il detto piano rotabile potrà essere costruito o di una intera massa di brecciame di pietra rotta a martello, come nelle strade provinciali, di uno spessore non minore di cent. 15; oppure si potrà anche costruire con una massicciata inferiore di spessore non minore di centimetri 10 fatta con pietre regolarmente disposte con apposite guide di grosse pietre, e di una inghiaiatura di uno spessore non inferiore a centimetri 5 eseguita con brecciame rotto a martello.

Art. 34. La massima pendenza longitudinale di queste strade non dovrà superare il 7 per 0[0.

Art. 35. La forma trasversale di questa specie di strade dovrà essere come è detto per le provinciali.

Art. 36. Il *minimum* della larghezza delle strade che corrono in montagna è fissato in metri 3 e cent. 50, non comprese le cunette di scolo.

La larghezza del piano rotabile non sarà mai inferiore a metri 2 e cent. 60.

Art. 37. Quando le strade saranno di una larghezza inferiore a metri 5, si stabiliranno a convenienti distanze gli spazi opportuni pel ricambio dei rotanti.

Art. 38. La pendenza longitudinale di dette strade in montagna non dovrà oltrepassare l'8 per 0[0.

Ove speciali condizioni il richiedano, e per le strade di minore importanza, la Deputazione provinciale, sentito l'ufficio tecnico, autorizza una pendenza maggiore, purchè sia limitata a brevi tronchi ed intermezzata da tratti piani pel riposo dei veicoli.

Art. 39. Tutte le altre norme relative alla forma e costruzione delle strade saranno consimili a quelle dette per le provinciali.

SEZIONE III. — *Strade vicinali.*

Art. 40. Le strade vicinali, sia di pianura che di montagna, avranno quella larghezza e conformazione che sarà richiesta dall'interesse degli utenti, e determinata dalle relative rappresentanze.

CAPO III.

Manutenzione delle strade.

SEZIONE I. — *Strade provinciali.*

§ 1. — **Lavori di ordinaria manutenzione.**

Art. 41. La provvista del brecciame necessario al consumo delle strade provinciali si fa mediante contratto di appalto.

Tale contratto sarà stabilito per un tempo di anni 4, essendo in facoltà dell'Amministrazione il farlo continuare per un quinto anno.

Art. 42. Lo spargimento e conguagliamento del brecciame annuale, il rinettamento dei fossi di scolo, lo spianamento e ripulimento dei passeggiatori, e la continua manutenzione del suolo stradale in ottimo stato di configurazione si eseguirà dalla provincia in via economica col mezzo dei cantonieri stradali e di opere sussidiarie ai medesimi.

Art. 43. L'incanto per l'appalto del brecciame si farà per asta pubblica nei termini e modi prescritti dalla legge.

Esso dovrà avere per base una perizia, un capitolato, ed una tariffa, compilati dall'ufficio tecnico provinciale.

Art. 44. Il brecciame sarà dall'appaltatore somministrato nelle quantità e qualità volute dal capitolato, e distribuito in cumoli regolari lungo uno dei marciapiedi delle strade.

Art. 45. Tale provvista dovrà essere compita per tutto il mese di settembre. In ottobre si procederà alla misura del quantitativo di brecciame ammannito, ed in base a tale misura verrà rilasciato il certificato di pagamento all'appaltatore, giusta i prezzi convenuti nel contratto.

Art. 46. Dal mese di novembre di ciascun anno sino a tutto gennaro si eseguiranno gli spargimenti generali del brecciame di manutenzione, riserbandone una piccola quantità per i risarcimenti parziali e giornalieri che potessero occorrere in tutto il corso dell'anno.

Art. 47. Verificandosi il bisogno d'impiegare sulle strade sussidiari ai cantonieri, onde eseguire lo spargimento di brecciame, o altri lavori, l'ingegnere capo, in seguito di rapporto dell'incaricato di vigilanza della strada o dei cantonieri, designerà il numero dei travagliatori da adibirvisi, ed il luogo del lavoro, facendone rapporto alla Deputazione provinciale.

Art. 48. L'appaltatore della provvista di brecciame sarà anche tenuto a somministrare tutte le opere sussidiarie ai cantonieri, che l'Amministrazione provinciale gli richiederà alle occorrenze; e ciò ai prezzi della tariffa convenuta in contratto.

Art. 49. Tale spargimento si eseguirà in maniera che sia mantenuta la sagoma della strada, conforme lo stato di primitiva costruzione.

Art. 50. Le strade si manterranno pulite dalla polvere e dal fango, quando la loro sovrabbondanza lo rende opportuno.

Art. 51. Lo scolo delle acque sarà mantenuto con grande ed assidua cura.

Art. 52. Verificandosi sulle strade ed opere provinciali danni prodotti da causa straordinaria o da forza maggiore di tale importanza, che la riparazione non possa farsi eseguire dai cantonieri, sarà debito degli stessi di riparare momentaneamente, affinchè non venisse interrotto il transito e per gli ulteriori provvedimenti avvertiranno immediatamente l'ufficio tecnico provinciale dal quale si spedirà sul luogo l'ingegnere incaricato che redigerà verbale con analogo estimativo della spesa necessaria per la riparazione, che sarà spedito alla Deputazione provinciale.

In attesa delle determinazioni promosse, l'ingegnere capo non potrà fare intraprendere l'eseguimento delle riparazioni proposte, a meno che desse fossero assolutamente urgenti o tendessero a prevenire maggiori danni o maggiori spese a carico della provincia, e dovrà contemporaneamente informarne la Deputazione provinciale.

Art. 53. Sarà in facoltà della Deputazione provinciale, quante volte lo stimasse conveniente, d'affidare l'esecuzione dei lavori di riparazione di cui all'articolo precedente, non che quelli che potessero abbisognare onde migliorare la condizione della strada, e riparare le opere d'arte all'impresario della fornitura del bracciame; e ciò ai prezzi del suo contratto, ed ove taluni lavori non risultassero contemplati nella relativa tariffa, se ne fisserà preventivamente il prezzo dall'ufficio tecnico provinciale, in base alla suddetta tariffa ed ai prezzi correnti in piazza, facendone analisi.

Art. 54. Quante volte le riparazioni straordinarie, e gli immegliamenti che possono occorrere su di una strada siano di una significante importanza, e la Deputazione provinciale non credesse affidarne l'esecuzione all'appaltatore della provvista del brecciame, si provvederà all'appalto speciale in base all'estimativo e capitolato formati dall'ufficio tecnico provinciale, ed approvati dalla Deputazione provinciale.

Art. 55. Ogni strada sarà divisa in tratti, per come lo è in atto, non maggiori di chilom. 16; a ciascuno di questi sarà assegnato un numero competente di cantonieri, in modo che ad ognuno vengano affidati circa chilom. 5 di strada.

Obbligazioni de' cantonieri.

Art. 56. Sarà obbligo di ciascun cantoniere mantenere in buono stato la parte di strada affidatagli, in qualunque stagione dell'anno, come anche di impedire qualunque deteriorazione proveniente dalla mano dell'uomo, e qualunque contravvenzione del presente regolamento per la polizia delle strade, denunciando il fatto all'ingegnere capo mercè processi verbali di contravvenzione, compilati nei sensi della legge, per promuovere dall'autorità competente l'applicazione delle pene dalla legge comminate, e le ristorazioni del danno occasionato.

Art. 57. I cantonieri saranno nominati dalla Deputazione provinciale sulla proposta dell'ingegnere capo della provincia, e prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, dovranno prestare il giuramento prescritto nelle mani del prefetto presidente della Deputazione provinciale, o di un suo delegato.

Di tale prestazione si deve stendere dichiarazione in calce dell'atto di nomina.

Art. 58. I cantonieri avranno affidata la custodia delle casette di conto provinciale nelle quali dovranno abitare e tenervi tutti gli utensili necessari al loro mestiere.

Art. 59. Dovranno vestire la divisa.

Art. 60. Ogni qualvolta non saranno trovati sulla strada, oppure faranno trovare la strada con degradazione ed in cattivo stato, saranno puniti:

1° Con ammonizioni;
2° Con multe da potersi estendere sino all'equivalente di giorni dieci di stipendio;
3° Con la revocazione.

Queste pene saranno inflitte dall'ingegnere capo con la sanzione della Deputazione provinciale.

Art. 61. Ciascun cantoniere per la parte di strada affidata alle proprie cure:

a) Eseguirà lo spargimento del brecciame con conveniente numero di opere sussidiarie curandone lo esatto conguagliamento;
b) Manterrà in ogni tempo la superficie stradale in ottimo stato di configurazione, risarcendo le corrosioni con brecciame; i passeggiatori spianati e netti di erbe; i fossi di scolo espurgati;
c) Supplirà qualunque logorazione che avverrà ai bordi ed alle scarpe;
d) Custodirà le piantagioni;
e) Sgombrerà la strada dalla polvere, dal fango, e riparerà a tutte le piccole degradazioni che avverranno, e quante volte i danni saranno di molto rilievo, provocherà le superiori provvidenze, dandone pronto avviso all'ufficio tecnico.

§ 2. — **Pulizia delle strade.**

Art. 62. Per la pulizia delle strade pubbliche si richiama tutto quanto è prescritto dal regolamento di pulizia stradale approvato con Real decreto dato a Firenze addì 15 novembre 1868.

SEZIONE II. — *Strade consorziali e comunali.*

Art. 63. Si provvederà alla costruzione e manutenzione delle strade consorziali e comunali mediante contratto d'appalto.

Il contratto d'appalto per la provvista, preparazione e traduzione del materiale sul posto si farà mediante asta pubblica.

Esso avrà per base una perizia ed un capitolato, che saranno compilati da un ingegnere consorziale o comunale incaricato di sorvegliare la strada da mantenersi con le norme prescritte per le strade provinciali.

Art. 64. Le altre opere ordinarie di pulitura, spandimento e di conguagliamento del brecciame si faranno eseguire col mezzo di agenti stradali o cantonieri e di opere sussidiarie ai medesimi.

Art. 65. Ogni comune dovrà mantenere un agente stradale almeno per ogni 20 chilometri di strada sistemata esistente nel suo territorio.

Art. 66. I comuni che non arrivano a possedere l'accennata quantità di strade non saranno per questo dispensati dalla nomina di un cantoniere.

Art. 67. Si applicheranno alla manutenzione delle strade comunali le altre disposizioni contenute nella sezione 1ª del capo presente in ordine alla manutenzione delle strade provinciali.

Art. 68. Le spese per la manutenzione delle strade prescritte negli articoli precedenti sono obbligatorie pei comuni.

CAPO IV.

Sorveglianza delle strade.

SEZIONE I. — *Strade provinciali.*

Art 69. La direzione e la sorveglianza delle strade provinciali sarà affidata all'ufficio tecnico provinciale.

Art. 70. Esso avrà alla sua dipendenza cantonieri e assistenti stradali. — Quando occorrerà il bisogno si varrà anche di opere sussidiarie somministrate da un appaltatore.

SEZIONE II. — *Strade comunali e consorziali.*

§ 1. — **Alta sorveglianza delle strade.**

Art. 71. La provincia, col mezzo del proprio ufficio tecnico, terrà l'alta sorveglianza delle strade comunali e consorziali.

§ 2. — **Disposizioni generali.**

Art. 72. Non più tardi di un anno dall'attivazione del presente regolamento, ciascun comune o circondario stradale farà redigere in doppio una mappa esatta nella scala di 1 a 25,000 di tutta la rete di strade comunali o consorziali che il comune possiede entro i limiti del proprio circondario.

Una di tali mappe sarà tenuta in archivio a corredo degli atti comunali, l'altra sarà trasmessa alla Deputazione provinciale che la rimetterà all'ufficio tecnico provinciale.

In dette mappe saranno aggiunte o notate tutte le variazioni che si porteranno alla rete stradale di ciascun comune, in forza delle opere successive.

Trapani, 10 febbraro 1872.

La Deputazione Provinciale:
G. A. INTRIGILA, ff. da presidente.
GIROLAMO barone ADRAGNA.
AVV. ALBERTO GIACALONE.
SALVATORE MARTORANA.
G. GIACOMAZZI FAVARA.
G. FONTANA, segretario.

Visto: Per il Prefetto: G. ANTINORI.

Per copia conforme
Il Segretario: G. FONTANA.

S. M. si è degnata nominare nell' Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno con decreti del 14 e 21 marzo 1872:

A cavaliere:

Faustini avv. Bernardino, sindaco del comune di Terni;
Fontani Ranieri, id. di Calcinaja;
Feroci dott. Antonio, segretario del Consiglio sanitario di Pisa;
Danielli dott. Domenico, sindaco del comune di Buti;
Balestrieri avv. Costanzo, consigliere provinciale e comunale di Porto Maurizio;
De Negri sac. Gio. Battista, già direttore dell'Asilo dei sordomuti di Oneglia;
Quesada Gio., sottoprefetto del circondario di Matera;
Corsi Paolo, ufficiale della guardia nazionale di Soriano;
Martorelli Enrico, sindaco del comune di Ceprano;
Martini Francesco, capitano della guardia nazionale di Castro;
Venturini cav. Carlo;
Moretti dott. Andrea, presidente del Consiglio provinciale di Bergamo.

Sulla proposta del Ministro della Marina con decreto del 24 marzo 1872:

A cavaliere:

Polese Luigi, armatore marittimo in Livorno.

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli con decreti del 24 marzo 1872:

Ad uffiziale:

Pesce cav. Antonio, presidente di sezione di Corte d'appello.

A cavaliere:

Capelli avv. Antonio, procuratore del Re presso il tribunale civile e correz. di Roma.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze con decreti del 24 marzo 1872:

Ad uffiziale:

Ayres cav. Fortunato, capo di divisione nella Corte dei conti.

A cavaliere:

Bartolini Giovanni, già ispettore provinciale delle imposte dirette, ora in riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, S. M. ha nelle infra indicate udienze fatte le seguenti disposizioni:

In udienza del 6 aprile 1872:

Bertazzoni Opprando, capitano nell'arma d'artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

In udienza del 14 aprile 1872:

Berta Giovanni, luogotenente nell'arma d'artiglieria (compagnie del treno) in aspettativa, richiamato in effettivo servizio.

MINISTERO DI MARINA.

Notificazione:

Il 15 giugno 1872 sarà aperto in Livorno, nel locale della capitaneria di quel porto, l'esame di concorso per l'ammissione di quindici allievi nella Regia Scuola di marina in Napoli.

L'aspirante al posto di allievo deve riunire le seguenti condizioni:

1° Avere una complessione robusta, un fisico adatto alle fatiche del mare, e non avere imperfezioni o deformità di corpo; la sordità è causa di esclusione, e così pure la miopia comprovata coll'esperimento delle lenti prescritte dai regolamenti sanitari pei coscritti, e quando arrivi al grado da non permettere al candidato di leggere alla distanza di quattro metri caratteri alti due centimetri;

2° Avere avuto il vaiuolo naturale, o subita la vacinazione;

3° Avere compiuto il decimoterzo anno di età e non compiuto ancora il decimosettimo al 15 giugno;

4° Essere regnicolo;

5° Giustificare il modo col quale rimane assicurato a tempi debiti il pagamento della pensione;

6° Sapere l'aritmetica ragionata, l'algebra elementare, la geometria piana e solida, i principali fatti della storia antica, sacra e profana, nozioni di geografia, comporre cor[illegible] in lingua italiana, leggere e tradu[illegible] il francese, nozioni elementari di gr[illegible] francese, scrivere con buona calligrafia: il tutto a tenore dei programmi citati all'art. 4 del Regio decreto 20 settembre 1868;

7° Essere provveduto del corredo fissato dalla tabella n. 1 del citato R. decreto.

La prima condizione verrà constatata con sottoporre l'aspirante alla visita di uno o più ufficiali sanitari della Regia marina, delegati a tale effetto dal Ministero; la estensione della vista sarà sperimentata davanti la Commissione per gli esami, di cui all'articolo 4 del mentovato R. decreto 20 settembre 1868.

La seconda, terza e quarta condizione saranno comprovate dal certificato in debita forma.

La quinta condizione verrà soddisfatta con presentare al comando della 1ª divisione della Scuola (Napoli) un atto legale di sottomissione conforme al modello annesso al R. decreto suddetto.

Per giustificare il possesso delle cognizioni indicate al n. 6, l'aspirante verrà sottoposto ad un esame secondo le norme indicate nell'art. 4 del R. decreto 20 settembre 1868.

Le domande per ammessione saranno fatte recapitare ai comandanti le Regie Scuole di marina in Genova od in Napoli entro il 25 maggio prossimo venturo; quelle posteriori a tale data saranno considerate come non avvenute.

Roma, addì 27 aprile 1872.

Il Direttore Generale
del personale e servizio militare
P. ORSSEO.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Essendo vacante nella biblioteca della Regia Università di Torino un posto di secondo applicato, collo stipendio annuo di lire mille trecento, chi desidera quel posto è pregato d'inviare a questo Ministero, non più tardi del 15 del prossimo maggio, la sua domanda ed i suoi titoli.

A forma de' regolamenti veglianti il concorso sarà per titoli e per esame.

I titoli concerneranno i gradi accademici ottenuti, le opere pubblicate, i servigi prestati, e gli studii fatti.

L'esame sarà orale ed in iscritto. L'esame orale avrà per oggetto la storia civile e la letteraria, la filologia classica, la bibliologia e la paleografia. L'esame in iscritto verserà sulle lingue latina e greca, sulla italiana, e, fra le moderne, particolarmente sulla francese.

Roma, addì 1° aprile 1872.

Il Direttore della 2ª Divisione
G. REZASCO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola Superiore di medicina veterinaria di Torino.

Pel venturo anno scolastico 1872-73 è aperto il concorso per soli due posti, resisi vacanti in questa R. Scuola a carico della provincia di Torino.

A termini degli articoli 79 e 95 del regolamento approvato col R. decreto dell'8 dicembre 1860 i posti suddetti si conferiscono a quelli che negli esami di ammissione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti dei suffragi per l'ammissione a fare il corso a proprie spese.

Gli esami di ammissione o di concorso vertono intorno agli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, al sistema metrico decimale, alla lingua italiana secondo il programma annesso al decreto Ministeriale del 1° aprile 1856, N. 1538 della Raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammissione o di concorso si daranno in ciascun capoluogo delle antiche provincie del Regno, e si apriranno il 6 agosto prossimo.

Agli esami di ammissione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 75 del suddetto regolamento e produrrà i documenti infraindicati; pei posti gratuiti suindicati possono solamente concorrere i nativi della provincia di Torino.

Gli aspiranti devono presentare al provveditore agli studi della provincia od all'ispettore delle scuole del circondario in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo, la loro domanda corredata:

1° Della fede di nascita, dalla quale risulti aver essi l'età di anni 16 compiuti;

2° Di un attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dal sottoprefetto del circondario;

3° Di una dichiarazione autentica comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vaiuolo naturale.

I concorrenti ai due posti gratuiti dovranno dichiarare per iscritto questa loro intenzione, e tutti poi gli aspiranti dovranno nel giorno 5 agosto presentarsi al R. provveditore agli studi della propria provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammissione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il provveditore o l'ispettore nell'atto che le riceve attesterà appiè di esse che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agli ispettori saranno per cura di questi trasmessi al provveditore della provincia fra tutto il 2 agosto.

Gli aspiranti per essere ammessi agli esami di ammissione o di concorso, dovranno presentare all'ufficio del provveditore agli studi la quitanza del ricevitore demaniale dalla quale risulti aver essi pagato la tassa di lire 20, prescritta dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato K.

Sono esenti dall'esame di ammissione per fare il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitari; ma non lo sono coloro che aspirano ad un posto gratuito.

Non potranno ottenere il posto gratuito quelli che già avessero intrapreso il corso in altre facoltà, se non dietro formale rinuncia fatta in antecedenza di essere dichiarati vincitori del posto medesimo, e verranno privati della pensione tutti coloro che intraprendessero contemporaneamente alla scienza veterinaria, altri studi.

Torino, addì 20 aprile 1872.

Il Direttore della R. Scuola Superiore
di medicina veterinaria
VALLADA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unificazione del Debito Pubblico Romano.

Consolidato nominativo.

AVVISO.

Essendo avvenuta nel 22 corrente aprile la promulgazione della legge del 19 stesso mese, n. 763, colla quale, nel prorogare a tutto il prossimo mese di maggio il termine utile per presentare, senza incorrere nella caducità delle rate semestrali scadute, le domande d'unificazione delle rendite del consolidato romano, si sono pure stabilite alcune disposizioni per rendere più agevole e pronta l'unificazione stessa, si richiama l'attenzione di tutti gli interessati sulla importantissima innovazione recata cogli articoli 1, 2 e 7 della nuova legge all'articolo 4 di quella precedente del 29 giugno 1871, n. 339, vale a dire sulla facoltà concessa all'Amministrazione del Debito Pubblico di eseguire l'unificazione per cambio semplice degli antichi titoli, senza indagare ed accertare preventivamente la natura e gli effetti dei vincoli e delle riserve esistenti sulle antiche rendite, *e di far pagare indistintamente le rate semestrali anche pendente l'unificazione e quindi far consegnare i nuovi certificati di rendita italiana alla persona che abbia presentato i titoli antichi* senza distinguere *se sia o no l'intestatario delle rendite;* nè *ricercare se sia munito di valido mandato dell'intestatario o se come rappresentante, amministratore, riservatario od altrimenti sia stato riconosciuto nel diritto o nel possesso di riscuoterne le rendite rappresentate dai titoli che produce, semprechè per le medesime non siasi fatta denunzia di smarrimento, nè significata opposizione.*

La Direzione Generale del Debito Pubblico per accelerare nell'interesse generale le sue operazioni intende di prevalersi largamente delle agevolazioni concessele dalla nuova legge.

Perciò si notifica che, a termini dell'articolo 7 della medesima, ed a partire dal 10 maggio prossimo, la Direzione Generale del Debito Pubblico incomincierà la trasmissione alle Intendenze di finanza dei ruoli di pagamento e delle formole di quietanza (mandatelli) per la rata semestrale scaduta col 1° gennaio 1872, su quelle iscrizioni dell'antico registro del consolidato romano, per le quali siano stati presentati al cambio tutti gli antichi certificati rappresentanti la complessiva rendita iscritta, e di cui non sia ancora stata eseguita l'unificazione, semprechè, ben inteso, non siasi prima di quel giorno presentata alla Direzione Generale stessa alcuna denunzia di smarrimento, nè altra opposizione relativamente ai certificati ed alle iscrizioni suddette.

Le formole di quietanze (mandatelli) saranno nominativamente rilasciate in capo al titolare delle iscrizioni, e pagabili mediante ricevuta di coloro che avranno presentati al cambio gli antichi certificati.

Dal detto giorno similmente, e semprechè non esistano denunzie di smarrimento od opposizioni, i nuovi titoli di consolidato italiano verranno, secondo gli articoli 1, 2 e 8 della legge medesima consegnati agli esibitori degli antichi titoli, e ad essi saranno pure resi pagabili i buoni che occorresse spedire per le rate semestrali maturate per cui non si fosse ancora provveduto come sopra, col mezzo delle formole di quietanza (mandatelli).

Non ostante quanto sopra, si riserva l'Amministrazione per quei casi in cui ve ne fossero plausibili motivi, di sospendere il pagamento e la consegna ai materiali esibitori dei titoli, e richiedere le opportune giustificazioni del loro diritto e della loro qualità.

Tutti coloro pertanto che, o come intestatari o per qualunque altro titolo avendo ragione di esigere le rate semestrali di rendite nominative di consolidato romano, senza ritenerne i relativi titoli, non abbiano ancora presentato alla Direzione Generale del Debito Pubblico la denunzia di smarrimento o significato le loro opposizioni, sono diffidati che, ove tali loro denunzie od opposizioni non pervengano alla Direzione Generale suddetta, alla sua sede in Firenze, prima del 10 maggio prossimo, essi non potranno poi muovere alcun reclamo contro l'Amministrazione del Debito Pubblico nel caso che i loro titoli, essendo stati prima d'ora, o venendo poscia presentati da altri che indebitamente li ritengano, fossero agli esibitori stessi pagate le rate semestrali maturate, e consegnati i *nuovi titoli italiani, sulla cui semplice esibizione, secondo i regolamenti sul Debito Pubblico italiano, sono per regola generale pagabili le rendite relative, a differenza di quelle del consolidato romano che si pagavano con mandati pur nominali al titolare o al riservatario od a' loro procuratori legalmente costituiti e notificati.*

Ove ciò avvenisse, la denunzia di smarrimento o l'opposizione che troppo tardivamente si facessero non avrebbero più che l'effetto di far sospendere per l'avvenire, in forza dell'art. 3° della legge stessa, il pagamento ulteriore delle rendite non maturate o non riscosse, ma sia pel ricupero delle rate già pagate, sia per procurarsi il certificato della rendita unificata, non avrebbero più i creditori opponenti altra via ad esperire che quella di rivolgersi verso coloro che avendo presentato al cambio i titoli antichi avessero ricevuto la consegna dei nuovi, e riscossi i semestri già maturati.

Si richiama specialmente l'attenzione degli interessati sugli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto pure del 19 aprile corrente, n. 765, pella esecuzione della detta legge, relativi alla forma delle opposizioni che si avessero a presentare, sia per impedire la consegna dei certificati nuovi e il pagamento delle rendite maturate, sia per far sospendere almeno il pagamento di quelle non ancora scadute o riscosse.

Tali domande devono presentarsi alla sede della Direzione Generale, onde siano evitati i dannosi ritardi che potrebbero avvenire nella trasmissione per mezzo degli uffici provinciali, e possa l'Amministrazione subito provvedere ed impedire la consegna ed il pagamento.

A rendere possibili e pronti questi provvedimenti, è indispensabile che siano con tutta la maggior precisione indicate le rendite a cui l'opposizione si riferisce, esprimendone l'intestazione, l'ammontare e i numeri distintivi di registro e del certificato.

Infine, a rassicurare l'Amministrazione dal pericolo di opposizioni infondate od emulative, è necessario che sia accertato, coll'autentica della firma, la persona dell'opponente; che questi elegga domicilio nel luogo ove ha sede la Direzione Generale per poter prontamente ricevere le comunicazioni che fossero necessarie, e gli atti d'intimazione che, in caso di controversie giudiziarie, si avessero a notificargli; e che, quando l'opponente non è il titolare stesso della rendita, si uniscano i documenti valevoli a provare le sue ragioni sulla medesima e la sua qualità di rappresentante od amministratore del titolare, se a nome di questo vien presentata l'opposizione.

Firenze, 25 aprile 1872.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(Si pregano gli altri giornali a voler riprodurre il presente avviso).

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

(1ª *pubblicazione*)

In conformità delle disposizioni concernenti la esecuzione della legge 17 maggio 1863, numero 1270, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento delle polizze e quietanze di deposito infradesignate, ne saranno, ove non siano presentate opposizioni, rilasciati i corrispondenti duplicati appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, la quale sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese.

Polizza n. 4694, rilasciata il 23 marzo 1869, dalla soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Milano, rappresentante il deposito della somma di lire 44 17 fatto da Bianchi Giacomo a cauzione dell'esercizio di un molino nel comune di Castrezzato, provincia di Brescia.

Polizza n. 17603, emessa il dì 11 novembre 1870, dalla Cassa dei depositi e prestiti in Firenze, rappresentante il deposito della somma di lire 100 fatto da Tirimbelli Giuseppe, di Città di Castello, per mezzo del cancelliere del tribunale civile e correzionale di Perugia, per essere ammesso al beneficio della libertà provvisoria statagli accordata con ordinanza del tribunale suddetto in data 10 settembre 1870.

Polizza n. 4760, emessa il dì 8 maggio 1869, dall'abolita Cassa dei depositi e prestiti di Milano, rappresentante il deposito della somma di lire 28 34 fatto da Riccardi Giovanni a cauzione dell'esercizio di un molino nel comune di Angolo.

Polizza n. 4761, rilasciata il dì 8 maggio 1869, dalla soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Milano, rappresentante il deposito della somma di lire 57 26 fatto da Bettinelli Rocco a cauzione dell'esercizio di un molino nel comune di Angolo.

Quietanza n. 749, della cessata Cassa dei depositi e prestiti di Milano, per la somma di lire 6 82, depositata da Cotti-Piccinelli Francesco a cauzione dell'esercizio di un molino nel comune di Darfo.

Quietanza n. 750, dell'abolita Cassa dei depositi e prestiti di Milano, per la somma di lire 16 depositate da Cattaneo Bortolo a cauzione dell'esercizio di un molino nel comune di Angolo.

Firenze, addì 25 aprile 1872.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Nella Camera inglese dei Comuni, seduta del 24 aprile, il signor Eastwick chiese al sottosegretario di Stato per gli affari esteri, se potesse rendere noto alla Camera il numero dei vascelli da guerra radunati dal governo turco nel golfo Persico, e quale sia l'oggetto di tale spiegamento di forze. Lord Enfield rispose avere il governo ricevuto l'avviso nel febbraio scorso che il numero dei vascelli turchi nel golfo Persico era di sette, la maggior parte trasporti.

Quindi il signor Fawcett domandò che il primo lord del Tesoro volesse stabilire il giorno della discussione del *bill* relativo all'Università di Dublino, poichè il primo segretario per l'Irlanda aveva annunziato di volerne fare una questione di gabinetto. Del resto, disse non potere stabilire alcun giorno per la discussione, essendo in corso altri argomenti di grande importanza.

Il signor Gladstone rispose che il governo non ha in animo di chiedere alla Camera in questa occasione un voto di fiducia. Durante la discussione della proposta Fawcett, il ministero non crede che si abbia a considerare la questione di gabinetto. È vero che la questione di fiducia verrà posta quanto prima, e che l'esistenza del governo dipenderà dalla votazione della Camera; ma ciò sarà in altra occasione. Il ministro soggiunge che la reiezione della mozione presentata dal marchese di Hartington indicherebbe che la Camera è disposta ad accettare il *bill* del signor Fawcett sulle sue basi attuali. Il sig. Gladstone fece notare che la votazione di questo *bill* non potrebbe divenire una questione di gabinetto, quantunque ne' suoi effetti potrebbe produrre lo stesso risultamento.

Il signor Fawcett replicò dicendo che ove il governo non pervenga a mettersi d'accordo con lui, egli proporrà l'aggiornamento della Camera all'oggetto di chiamare l'attenzione della Camera stessa sulla condotta del governo, dannosa ai privilegi dei deputati indipendenti.

Quindi sir Selvin Ibbetson propose la seconda lettura del *bill* relativo alla nomina di una Commissione incaricata di fare un'inchiesta sullo stato della salute pubblica nelle città e campagne di provincia. Ma dopo alcune riflessioni, egli stesso, il signor Selvin Ibbetson, chiese che questo *bill* venisse ritirato, riserbandosi di riprodurne la sostanza sotto forma di emendamento al *bill* elaborato dal governo, su questo medesimo argomento. Dopo una breve discussione il *bill* del signor Selvin Ibbetson venne ritirato.

Poscia il signor O'Loghlen propose la seconda lettura del suo *bill* relativo a quelle incapacità legali che tuttora sussistono, provenienti da differenza di religione; così, per esempio, i cattolici e gli ebrei non possono ancora essere nominati alla carica di lord luogotenente dell'Irlanda, nè a quella di lord cancelliere dell'Inghilterra. Il disegno di legge, di cui ora il signor O'Loghlen chiese la seconda lettura, mira ad abolire queste ultime ancora superstiti restrizioni contrarie all'uguaglianza civile.

Sir J. Gray appoggiò la seconda lettura di questo *bill*, del quale fu domandato l'aggiornamento a sei mesi da sir T. Chambers.

Il segretario di Stato per gli affari dell'interno, signor Bruce, disse che non sussiste più alcuna ragione, per cui si abbia necessariamente ad essere protestante per venire innalzato alla carica di lord luogotenente dell'Irlanda; ma fa qualche riserva riguardo alla dignità di lord cancelliere d'Inghilterra. Del resto, l'oratore invita il signor O'Loghlen a non insistere affinchè si venga ora alla votazione.

Il proponente persiste; ma, essendo ora tarda, fu differita la discussione.

Nella tornata del 25, il signor Fawcett propose l'aggiornamento della Camera, censurando vivamente la condotta del governo relativamente al *bill* sull'Università di Dublino. La sua proposta fu appoggiata dai signori Playlaire e Bouverie. Il signor Gladstone prese a difendere la condotta del governo, e persistè nel rifiuto di prefiggere un giorno per la discussione del *bill* proposto dal dottor Fawcett.

Finalmente, quest'ultimo ritirò la sua proposta di aggiornamento della Camera, dichiarando che troverà il mezzo di obbligare il governo ad accettare la discussione del *bill*.

Nella nuova Dieta di Boemia si calcola che, sui 241 deputati ond'essa è composta, 156, cioè più dei due terzi, appartengono al partito costituzionale.

Il telegrafo ci ha già annunziato da tre giorni il nessun seguito che ebbe all'Assemblea di Versaglia la interpellanza del signor Raoul Duval circa la partecipazione di pubblici ufficiali a manifestazioni ostili all'Assemblea medesima.

Ora ecco cosa scrive in proposito il *Journal des Débats*: « La destra dell'Assemblea ha mostrata una lodevole moderazione e la sinistra dal canto suo ha data prova di saggezza astenendosi dall'intervenire nella questione sollevata dal signor Raoul Duval. Infatti essa non era direttamente colpita e nulla la costringeva a raccogliere un guanto che non le era stato gettato. Gli amatori di sedute a sensazione potranno dolersi d'essere stati privati di uno spettacolo che il loro patriotismo ricerca, ma quanto al paese noi crediamo che esso ne sarà contento, così come ne sarà vantaggiata la reputazione della Camera.

« Con ragione il signor Raoul Duval ha parlato del disordine morale che regna negli spiriti. Questo disordine esiste in vero, ma proviene da cause molto svariate e non sarà con interpellanze, nè con votazioni d'ordini del giorno, motivati o no, che vi si porrà termine. A Dio bastò il dire: *Fiat lux*, perchè la luce fosse fatta; ma l'Assemblea più sovrana del mondo avrebbe bel dire: Che il disordine morale cessi! il disordine non cesserebbe per questo. Vi sono dei sindaci di parte radicale che presiedono banchetti nei quali si domanda il licenziamento dell'Assemblea e non è di qui certamente che possa sperarsi il riordinamento degli spiriti. Ma vi sono anche dei prefetti che presiedono dei pranzi e delle feste nelle quali è inalberata la bandiera bianca e si attacca il governo che è una emanazione dell'Assemblea stessa; v'è chi fa propaganda bonapartista; vi sono vescovi che tengono in non cale le leggi dello Stato e se ne vantano fra gli applausi degli oltramontani; vi sono dei giornali che si chiamano conservatori i quali incoraggiscono ed accompagnano con tutti i loro voti la guerra civile di Spagna. Credesi mai che tutti cotesti sindaci, prefetti, impiegati, vescovi e conservatori accrescono gli elementi d'ordine della nostra società così turbata?

« Vi sono evidentemente moltissime cose da dire sulle cause di questo disordine morale che non solo esiste, ma che esisterà, secondochè noi temiamo fino a quando il tempo abbia compiuta la sua opera di pacificazione. È un soggetto questo che meriterebbe di venire esaminato da un punto di vista generale e non da uno speciale come fu fatto ieri dall'Assemblea. »

La Commissione parlamentare francese del bilancio ha ripigliati i suoi lavori. La Commissione ha tenuto due sedute, in cui si è occupata della questone delle nuove imposte e del modo d'intendersi col ministro delle finanze.

Il signor Goulard deve intervenire alla prossima adunanza. La Commissione desidera ottenere da lui spiegazioni sul conto di liquidazione dei 535 milioni per spese provenienti dalla guerra, e che non devono perciò riprodursi nei bilanci futuri.

Di un'altra cosa la Commissione deve conferire col ministro delle finanze, vale a dire delle modificazioni da introdursi nella legge del 30 marzo concernente l'imposta sui valori mobiliari. Non si sarà dimenticato che questa legge, votata a precipizio la vigilia delle vacanze, aveva suscitati tali reclami del ceto finanziario, che il presidente della Repubblica credè di doverne differire la promulgazione.

La Commissione nominata per esaminare la proposta del signor Bamberger relativa alla pubblicazione ufficiale dei lavori della Commissione d'inchiesta sulle capitolazioni si è dichiarata unanime a favore della proposta medesima.

La *Patrie* non dubita che l'Assemblea, anche per soddisfare l'esercito, confermerà questa deliberazione.

Eruzione del Vesuvio.

Bollettini pubblicati dalla Prefettura di Napoli:

N. 5.

Il prof. Palmieri scrive quanto segue:

Osservatorio, 28, ore 8 ant.

Le lave sono quasi spente. I rumori meno forti, discontinui. Strumenti meno agitati. Siamo nella fase della cenere che nel corso della notte si è elevata a due centimetri. Bellissime folgori guizzano in mezzo al cono.

Voci allarmanti si son fatte correre a mio nome fra atterrite popolazioni villaggi sottoposti. Prego tutti di credere solo le notizie da me sottoscritte. Anche la stampa ha accolto delle notizie false ed esagerate.

N. 6.

Osservatorio, 28, ore 2 pom.

Siamo nel periodo dell'eruzione di sabbia minuta e cenere; molto fumo, muggiti variabili e pochi proiettili. Le lave ferme, in via di raffreddamento; dopo quelle di giovedì non si hanno nuove lave.

Istrumenti un po' meno inquieti.

Ecco l'ultimo dispaccio del prof. Palmieri:

Napoli, 29, ore 1,5 mattino.

« Eruzione di cenere e lapillo con molto fumo, e rumori moderati; non sonovi nuove lave. Gli strumenti migliorano le loro indicazioni. » Questo dispaccio è partito dall'Osservatorio verso le ore 8. Dappertutto havvi notizie tranquillanti. Le popolazioni vanno ripatriando. Ordine pubblico non è stato menomamente turbato. I danni dei fabbricati di S. Sebastiano, Massa Somma e Somma Vesuviana come per errore erasi detto ieri mattina, sono lievi. I danni ai terreni per la lava, cenere e lapillo sono piuttosto estesi, non si possono però ancora valutare nè per quei comuni, nè per gli altri. »

N. 7.

Dall'Osservatorio, ore 11 55 pomeridiane del 28. — Le cose stanno come dal precedente dispaccio delle 6 e mezzo. Rumori ora forti, ora più dimessi; ad intervallo proiettili incandescenti; lava nulla.

Ore 5 25 ant. (del 29). Cade lapillo con cenere, rumori a riprese; non ci sono lave; strumenti come ieri.

Ore 9 40 ant. — Cade lapillo e diviene più sottile secondo le distanze; fine sul cono, alla base scorinze; a Portici sabbia. Non ci sono lave; strumenti come ieri.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE CENTRALE DI ROMA.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 10 maggio 1872 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 156 nel comune di Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze, con l'aggio medio annuale di lire 2587, 21.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, num. 5736, non che i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136 qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 19 aprile 1872.

Il Direttore Centrale: M. CONTARINI.

CAPITANERIA DEL PORTO DI ANCONA.

Avviso.

Si porta a pubblica conoscenza che nel giorno 19 del corrente mese sono state ritrovate sulla spiaggia di Torrefantina, circondario marittimo di Rodi, numero 2 tavolette dipinte, sulle quali è inciso a lettere dorate il motto *Gattina*.

Ancona, li 23 aprile 1872.

Il Capitano di Porto
E. TONDI.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Bajona, 27.

La ferrovia spagnuola è rotta a Yumarraja.

I giornali spagnuoli non sono arrivati.

La frontiera è severamente sorvegliata.

Parigi, 27.

Don Carlos non è entrato nella Spagna.

Madrid, 27.

Secondo le ultime notizie i carlisti ascenderebbero soltanto a 6000 uomini e sarebbero comandati da capi sconosciuti. La maggior parte delle bande è comandata da preti. Le due bande più forti della Navarra e di Teruel furono battute e disperse.

Il governo comunica tutte le notizie alla *Gazzetta Ufficiale* ed a parecchi giornali.

Madrid, 27.

La Catalogna fu posta in istato d'assedio.

Il viaggio del maresciallo Serrano si effettuò felicemente.

Una banda a Portaceli, nella provincia di Valenza, fu fatta prigioniera, lasciando 16 morti e 30 feriti.

L'insurrezione va decrescendo. Lettere di Navarra dicono che vi manca l'organizzazione.

Il Congresso si occupa della verifica dei poteri.

Madrid, 28.

La sollevazione carlista è concentrata nelle provincie di Navarra, Guipuzcoa e Biscaglia.

Tutte le altre provincie sono tranquille

Gli insorti non tengono alcun punto importante e rimangono finora sulle montagne.

Non vi fu alcuno scontro d'importanza.

Il maresciallo Serrano fu spedito colà perchè conosce bene il paese e per affrettare l'azione contro i carlisti prima che questi si concentrino.

Costantinopoli, 28.

Il *Giornale Ufficiale* pubblica il testo della nuova convenzione conchiusa fra il governo e il barone Hirsch, relativa alle ferrovie della Romelia.

L'antica convenzione è annullata. I 1200 chilometri concessi saranno terminati dal barone Hirsch entro due anni. Le miniere, le foreste e le cave di pietra concesse alla Società saranno restituite immediatamente al governo. Durante i due anni la Società darà al governo i fondi necessari per pagare gl'interessi e l'ammortamento. Dopo i due anni, il servizio sarà a carico del governo. I 1200 chilometri saranno pagati dal governo secondo i prezzi dell'antica convenzione. Il termine per l'esercizio della Società è ridotto a 50 anni. La Società pell'esercizio pagherà al governo 8000 franchi per chilometro. L'annua garanzia dei 6 milioni e 1/2 di franchi sarà abbandonata, e le somme consegnate su questo conto saranno restituite.

Napoli, 28.

Un dispaccio dell'Osservatorio annunzia che le lave sono spente.

I boati sono deboli e discontinui.

Si è aperta una nuova bocca verso Terzigno.

Napoli, 28 (ore 17 40).

Il cielo si è oscurato nuovamente. Ricomincia la pioggia della cenere.

Notizie da diversi comuni annunziano che era caduta la pioggia di cenere ma che era poi cessata. Anche a Caserta giunse la cenere vesuviana.

Napoli, 28 (ore 11 pom.)

Continua la pioggia di cenere.

Il Vesuvio è invisibile e si scorge solo qualche folgore.

Continuano i boati.

È inesatto che siansi aperte nuove bocche.

Madrid, 28.

Secondo le notizie ufficiali l'insurrezione diminuisce. Diverse bande furono sconfitte. Le sottomissioni continuano.

Torino, 28.

Oggi fu inaugurato all'Università un monumento all'illustre orientalista Amedeo Peyron, in presenza del Principe di Carignano, del sindaco, delle autorità, di molti scienziati e della scolaresca.

Parlarono il rettore dell'Università, Gorresio e Danna, che furono applauditi.

Borsa di Parigi — 27 aprile.

	26	27
Rendita francese 3 0/0	55 —	54 85
Rendita francese 5 0/0	88 07	87 90
Rendita italiana 5 0/0	68 20	68 10
Consolidato inglese	93 3/16	93 1/4
Ferrovie Lombardo-Venete	458 —	457 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	254 75	255 25
Ferrovie Romane	122 50	122 —
Obbligazioni Romane	182 —	182 75
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	199 25	199 25
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	207 50	207 25
Cambio sull'Italia	7 1/2	7 1/2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	477 50	477 50
Azioni id. id.	706 25	707 50
Londra, a vista	25 31	25 30
Aggio dell'oro per mille	— —	— —
Banca franco-italiana	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 29 aprile.

	27	29
Rendita 5 0/0	73 87 1/2	73 75
Napoleoni d'oro	21 65 1/2	21 60
Londra 3 mesi	27 02	27 02
Francia, a vista	107 85	107 87
Prestito Nazionale	82 80	82 80
Azioni Tabacchi	751 50	749 50
Obbligazioni Tabacchi	520 —	520 —
Azioni della Banca Nazionale	—	— —
Ferrovie Meridionali	474 —	474 —
Obbligazioni id.	225 —	225 —
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1725 —	1727 1/2

Tendenza buona.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 28 aprile 1872, ore 17 10.

Il cielo è coperto o nuvoloso in tutta Italia, tranne a Venezia, in alcuni punti dell'Italia centrale e a Bari. Piove nel nord della Sardegna. Il mare è agitato soltanto a Portotorres e al Capo Passaro. Dominano sempre leggeri venti di est. Il barometro è sceso in media di 2 mm. Continuano gli indizi di leggeri turbamenti atmosferici in varie parti d'Italia.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 27 aprile 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	764 5	764 1	762 3	762 9	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	13 3	20 0	20 2	14 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	73	47	37	80	Massimo = 21 4 C. = 17 1 R.
Umidità assoluta	8 21	8 26	6 58	9 51	Minimo = 9 0 C. = 7 2 R.
Anemoscopio	N. 1	S. 9	S. 11	Calma	
Stato del cielo	10. belliss.	10. chiaro	8. cirri legg.	10. bello	Verso le ore due pomeridiane alone solare molto ben definito.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 28 aprile 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	761 2	760 5	759 7	760 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	11 5	22 2	21 7	15 5	TERMOMETRO
Umidità relativa	69	33	38	67	Massimo = 22 8 C. = 18 2 R.
Umidità assoluta	6 90	6 65	7 56	6 36	Minimo = 7 8 C. = 6 2 R.
Anemoscopio	N. 4	O. 2	S. 6	S. 0	
Stato del cielo	9. bello veletti	5. cirri sparsi	7. veli e cirri	0. coperto leggermente	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI ROMA

del dì 29 aprile 1872.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO
Genova	30		— —
Napoli	30		—
Livorno	30	—	— —
Firenze	30	—	— —
Venezia	30	99 60	— —
Milano	30		— —
Ancona	30		— —
Bologna	30		— —
Parigi	90	— —	— —
Marsiglia	90	106 55	106 05
Lione	90	—	— —
Londra	90	27 02	26 92
Augusta	90	— —	— —
Vienna	90	—	— —
Trieste	90		
		Oro, pezzi da 20 fr.	— —

VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	— —	73 42 1/2
Prestito Nazionale	1 aprile 72	— —	82 80
Detto piccoli pezzi	1 aprile 72	— —	82 50
Obbligaz. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	»	537 50	501 —
Detti Emissione 1860-64	1 aprile 72	— —	71 80
Prestito Romano, Blount	»	— —	70 10
Detto Rothschild	1 dicem. 71	— —	73 80
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000 —	3975 —
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —
Banca Romana		1000 —	1532
Banca Generale		500 —	564 —
Banca Italo-Germanica		500 —	584 50
Azioni Tabacchi		500 —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0		500 —	
Strade Ferrate Romane	1 luglio 1866	500 —	130 —
Obbligazioni dette	1 genn. 72	500 —	202 —
Strade Ferrate Meridionali	1 genn. 72	500 —	— —
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)		500 —	— —
Società Rom. delle Miniere di ferro		537 50	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 genn. 72	500 —	787 —
Titoli provvisorii del Gas	1 genn. 72	500 —	722 —
Gas di Civitavecchia	»	500 —	420 —
Pio Ostiense	»	430 —	110 —
Credito Immobiliare	»	500 —	508 —
Compagnia Fondiaria Italiana		250 —	210 —

Visto — *Il Deputato di Borsa:*

N. 109.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE MARITTIME E TERRESTRI

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane di venerdì 17 maggio prossimo venturo, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche marittime e terrestri, e presso la Regia prefettura di Rovigo avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione delle opere di Verde lungo il fiume Po e sue diramazioni nel circondario idraulico di Rovigo, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 38,983.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 30 settembre 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Rovigo.

La manutenzione comincierà dal 1° maggio 1872, e sarà duratura per un novennio.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 2000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di lire 1000 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 8 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Rovigo.

Roma, 27 aprile 1872.

Per detto Ministero

1956 A. VERARDI, *Caposezione.*

SOCIETA' ANONIMA

PER LA VENDITA DI BENI DEL REGNO D'ITALIA

INTENDENZA PROVINCIALE DI FINANZA IN PARMA

Vendita di beni demaniali autorizzata dalle leggi 21 *agosto* 1862, *n.* 793, *e* 24 *novembre* 1864, *n.* 2006.

Avviso d'Asta.

Si fa noto che addì 18 maggio prossimo venturo, alle ore undici antimeridiane, si procederà negli uffizi dell'Intendenza provinciale di finanza in Parma, davanti l'Illustrissimo signor intendente, o di un suo delegato, in rappresentanza delle finanze dello Stato e della Società anonima summentovata, agl'incanti mediante pubblica gara per l'aggiudicazione definitiva a titolo di vendita in favore del maggiore offerente dello stabile demaniale più oltre descritto, costituente il lotto numeri 187 dell'elenco XVIII, di Parma; il quale elenco insieme coi relativi documenti, trovasi depositato negli uffizi della prefata Intendenza di finanza.

1° lotto. — Possessioni Casanova e Lorenzani, nella villa di Frassinara, comune di Sorbolo, terreni in due distinti corpi, di qualità arativi affilagnati d'alberi e viti, prativi irrigatori colle acque del Canale Naviglia, e coltivi a risaia, con due fabbricati colonici e dipendenze rustiche. Sono distinte in catasto coi numeri di mappa 293 parte (per ettari 0 95, rendita L. 28 83), 294 parte (per ettari 2 99 10, lire 228 82), 295 297 parte (per ettari 0 87 75, L. 6 24), 298 parte (per ettari 4 85 92. L. 225 73), 304 parte (per ettari 0 39 64, L. 7 02), 313 parte (per ettari 0 34 90, L. 10 68), 314, 315 parte (per ettari 0 59 98, L. 26 94), 316 parte (per ettari 0 91 15 L. 27 35), 317 parte (per ettari 6 17 29, L. 290 13), 319 parte (per ettari 3 90, L. 229 32), 320 parte (per ettari 0 98 84, L. 66 86), 321 parte (per ettari 0 17 40, L. 1 24), 333 parte (per ettari 7 92 66, L. 372 55), 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 parte (per ettari 8 80 74, L. 468 99), 346 parte (per ettari 5 01 87, L. 298 61), 351 parte (per ettari 5 58 49, L. 329 89), 352 parte (per ettari 1 98 24, L. 93 17), sezione K, per l'estensione di ettari 66 50 18.

Il lotto Casanova e Lorenzani fu stimato lire 89,077 52, ed ora è stato ribassato alla somma di L. 57,722 24, delle quali 54,745 55 costituiscono il valore degli stabili, e L. 2976 69 quello delle scorte ed accessori de'medesimi.

L'asta pertanto del suddetto stabile verrà aperta sulla somma come sopra rispettivamente ribassata, oppure sul maggior prezzo che venisse offerto e garantito con deposito prima dell'aprimento degl'incanti.

L'aggiudicazione del predescritto lotto sarà definitiva, senza ammettersi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di lire 200, e non si farà luogo al deliberamento se non quando si ottengano oblazioni per parte almeno di due concorrenti. Qualora però non venisse presentata che una sola offerta, l'asta sarà dichiarata deserta, ma l'offerente resterà vincolato con garantia del fatto deposito a mantenere, se così piacerà alla Società alienante, la propria offerta per contratto a trattativa privata o sotto l'esperimento di un nuovo incanto, secondo che verrà deliberato dalla Società medesima nel termine di quarantacinque giorni dopo la seguita oblazione. Trascorso questo termine senza che la Società predetta abbia fatto conoscere le proprie determinazioni, l'offerente resterà sciolto da qualsiasi obbligazione e gli verrà restituito il fatto deposito.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno, prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti, far constare a chi presiede i medesimi, di avere depositato alla Cassa del ricevitore demaniale di Parma, in danaro, in biglietti della Banca Nazionale o in titoli di rendita pubblica, una somma corrispondente al decimo del valore sopra cui cade l'asta.

Il deliberatario all'atto dell'aggiudicazione dovrà dichiarare se pel pagamento del prezzo intenda attenersi alla distribuzione in rate portata dall'articolo 14 del capitolato generale, parte II, oppure se prescelga il riparto in rate determinate dal successivo art. 15.

La vendita del suddescritto stabile è vincolata alla osservanza di tutte le altre condizioni contenute nei relativi capitolati generali e speciali, che sarà lecito a chiunque di esaminare negli uffizi dell'Intendenza di finanza summentovata.

In caso di deserzione del presente esperimento, non si farà luogo a ripetizione d'incanti.

Parma, 9 aprile 1872.

Il Segretario Capo della 2ª Sezione
F. GHISOLFI.

1880

REGIA INTENDENZA DI FINANZA IN VENEZIA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita di generi di privativa situata nel comune di Noventa di Piave, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dalla dispensa delle privative di S. Donà, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località ove attualmente si trova o sue adiacenze.

Il reddito verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	931 „
„ ai sali di	„	132 24
E quindi in complesso di	L.	1063 24

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, num. 459 (serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata dalla fede di nascita, da certificato comprovante lo stato di famiglia ed economico, dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove pensionati dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione da cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 15 giugno 1872.

Le istanze presentate dopo questo termine non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente perchè insinuate fuori di tempo.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto Reale si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Venezia, li 20 aprile 1872.

1909 *IL R. INTENDENTE.*

1976

SOCIETÀ ANONIMA
DELLE CARTIERE DI SUBIACO E GROTTAFERRATA

AVVISO AGLI AZIONISTI.

Il Consiglio Direttivo a norma dell'art. 49 dello statuto sociale invita i signori azionisti ad intervenire all'adunanza ordinaria del Consiglio Generale, che avrà luogo nelle sale della Camera primaria di commercio di Roma il giorno 17 maggio prossimo, alle ore 5 pomeridiane.

Nell'officio della Società al palazzo Caraffa, via dell'Orso, n. 28, è ostensibile il bilancio del 1871.

Si avvertono i signori azionisti che per potere intervenire al Consiglio Generale debbono aver depositato nell'ufficio della Società, tre giorni prima dell'adunanza, quel numero di azioni che vogliono far valere, ritirandone la ricevuta e la scheda d'ammissione al Consiglio giusta l'art. 48.

L'esibitore della scheda si riterrà come azionista.

Roma, dalla sede sociale, li 29 aprile 1872.

Il Consigliere Segretario: FILIPPO GUMI.

Municipio di Gubbio

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 11 antimeridiane del giorno di lunedì 13 maggio prossimo avrà luogo in questa civica residenza l'incanto per l'appalto dei lavori relativi alla sistemazione di un tronco di strada brecciata dalla borgata di Padule nella provinciale di Branca fino al Ponte del fiume Chiascio di fronte al Castello di Colpalombo.

L'asta si terrà a mezzo di partiti segreti in diminuzione del prezzo determinato dalla perizia in L. 127,050 87.

Ninno sarà ammesso all'asta se non presenterà i certificati prescritti dall'articolo 3 del capitolato generale a stampa, fra' quali quello di aver depositato nella cassa comunale la somma di L. 6000 per la cauzione provvisoria e per le spese.

La perizia ed il capitolato parziale sono ostensibili nella segreteria del comune.

Dalla civica residenza, li 27 aprile 1872.

1974 *Il Sindaco:* DOMENICONI.

N° 111

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 11 antimeridiane di venerdì 17 maggio p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la R. prefettura di Campobasso avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per anni sei del primo tronco della strada nazionale degli Abruzzi, scorrente in provincia di Campobasso, compreso fra la milliaria 29 ed il ponte sul Volturno, della lunghezza di metri 33,130, esclusa la traversa di Venafro, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 19,718.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — *Il conseguente verbale di deliberamento* verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 5 settembre 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Campobasso.

La manutenzione comincierà dal 1° aprile 1872 e sarà continuativa fino al 31 marzo 1878.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 2000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di L. 630 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni otto successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Campobasso.

Roma, 27 aprile 1872.

Per detto Ministero

1957 A. VERARDI, *Caposezione.*

1892

AMMINISTRAZIONE DEMANIALE

REGIE TERME DI MONTECATINI NELLA PROVINCIA DI LUCCA

Stagione balneare 1872

La Direzione delle Regie Terme di Montecatini, che anche per il corrente anno 1872 sono amministrate dal Demanio, avverte il pubblico che gli stabilimenti di proprietà dello Stato, che servono per locanda e per la bibita delle acque termali, saranno aperti nel giorno 11 del p. v. maggio, e gli altri stabilimenti per i bagni ed il Casino saranno aperti nel giorno 1° del successivo mese di giugno.

Tutti gli stabilimenti poi indistintamente saranno chiusi il 20 di settembre.

Le acque delle Regie Terme di Montecatini, come già è conosciuto, vantano una celebrità specialmente per la cura delle malattie del fegato e della milza, della dissenteria inveterata, della clorosi e delle erpeti, dei disturbi nell'apparecchio genito-orinario, conseguenze della cachessia miasmatica, predominante nei luoghi paludosi, fra le risaie, ecc., ecc.

La cura si fa simultaneamente colle bibite delle sorgenti *Tettuccio, Regina, Olivo* e *Rinfresco*, e colle immersioni delle *Terme Leopoldine*, del *Cipollo* e del *Bagno Regio*, non che colle doccie interne ed esterne.

Ai pregi sanitari incontestabili delle sorgenti, Montecatini unisce anche quelli di una magnifica posizione topografica. Siede nella fertile e deliziosa vallata della Nievole, ai piedi dell'Appennino, ed i suoi dintorni offrono incantevoli punti di vista ed amene passeggiate. Essendo stazione di strada ferrata, si trova in comunicazione con tutte le linee d'Italia; e da qualunque stazione del Regno si può prendere il biglietto diretto per Montecatini. — Dista due ore e mezzo dal mare — Livorno e Viareggio — due ore da Pisa, un'ora e mezzo da Firenze, un'ora da Lucca, e pochi minuti da Pistoia.

Gli stabilimenti balneari di Montecatini, sia sotto l'aspetto sanitario, sia sotto quello della comodità e dei divertimenti, non sono inferiori ai più rinomati d'Europa — sono vaste locande con grandissimo numero di camere, quartieri signorili a modicissimi prezzi, caffè, ristoratori, casino con sala da ballo e sale di lettura e da giuoco, ufficio telegrafico aperto di giorno e di notte, servizio di carrozze e di omnibus, teatro, ecc., ecc.

Le cucine sono dirette dall'antica conduttrice signora Carlotta Valiani, assieme ai di lei figli.

L'assistenza sanitaria è affidata all'illustrissimo commend. Fedele Fedeli, medico consulente di S. M. il Re d'Italia e professore nella R. Università di Pisa, sussidiato dagli egregi cav. dott. Paolo Morandi e chirurgo Beato Menici.

Le acque minerali per bibite si vendono durante tutto l'anno e si spediscono per tutto il Regno. Le commissioni devono essere rivolte ed i pagamenti fatti esclusivamente all'Amministrazione delle Terme in Montecatini.

Montecatini, 16 aprile 1872.

Il Rappresentante il Demanio.

(1ª *Pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 p. 100.

Il signor Gosto Giovanni ha dichiarato di avere smarrito la ricevuta (distinta figlia) rilasciata dalla sede della Banca Nazionale in Torino, col n. 14225, di due cartelle di antica emissione portanti i numeri 200568 e 201729, della complessiva rendita di L. 1000, ivi depositate dal medesimo per averne il cambio in altrettante nuove.

Si diffida chiunque possa avere interesse nella suddetta rendita che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia stata presentata opposizione di sorta, la Banca rilascierà al signor Gosto Giovanni il duplicato della ricevuta smarrita, e contro l'esibizione della medesima gli rimetterà in seguito le nuove cartelle in sostituzione delle vecchie.

1919 La Direzione Generale.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

AVVISO D'ASTA.

Ai termini dell'art. 6 della legge 20 aprile 1871, n° 192 (serie 2ª) per la riscossione delle imposte dirette, si porta a pubblica notizia che colle formalità stabilite dalla legge suddetta e dal relativo regolamento 1° ottobre 1871, n° 462 (serie 2ª) si provvede mediante asta pubblica al conferimento dell'esercizio della Ricevitoria e della Cassa Provinciale di Cremona pel quinquennio dal 1° gennaio 1873 a tutto l'anno 1877.

L'asta si terrà dalla Deputazione provinciale, nel palazzo della Prefettura, nel giorno di martedì 28 del prossimo venturo mese di maggio, alle ore 12 meridiane precise, ad estinzione di candela vergine, nei modi prescritti dal regolamento generale di contabilità.

Chiunque intenda concorrere all'asta dovrà presentare la prova di aver depositato a garanzia della propria offerta nella Tesoreria provinciale in danaro od in rendita pubblica dello Stato, al prezzo di Borsa di lire 73 82, desunto dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 aprile corrente, n° 110, la somma di lire 110,000, corrispondente al 2 p. 0[0 delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente in lire 5,500,000.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominative, devono essere attergati da cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

Le offerte per altra persona nominata al principio dell'asta devono accompagnarsi da regolare procura e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si dovrà fare all'atto dell'aggiudicazione e l'accettazione della persona dichiarata, entro ventiquattro ore successive; ritenendosi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta tanto nel caso che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, quanto nel caso che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni registrate nell'art. 14 della legge.

La misura massima dell'aggio sulla quale si aprirà l'asta è stabilita in cent. 30 per ogni cento lire delle somme che verranno versate nella Tesoreria governativa o nella Cassa prov. dipendentemente dalle riscossioni contemplate dalla legge 20 aprile 1871 e dai capitoli generali approvati con decreto Ministeriale del 1° ottobre 1871, N. 463, e dai capitoli speciali deliberati dalla Deputazione Provinciale appresso riportati.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiore ad un centesimo di lira.

L'aggiudicazione verrà fatta dalla Deputazione Provinciale a quello fra i concorrenti che avrà offerto sull'aggio un maggior ribasso sotto espressa riserva della approvazione del Ministero delle Finanze, prima della quale l'Amministrazione non avrà contratto obbligo alcuno.

La cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto, compresa quella per la riscossione della tassa di macinazione ascende alla somma di lire 896,000, osservate intorno all'accettazione della cauzione le formalità prescritte dagli articoli 19, 20 e 21 del succitato regolamento 1° ottobre 1871.

Il ricevitore avrà tutti gli obblighi ed i diritti stabiliti dalla legge del 20 aprile 1871, numero 192 (S. 2ª), dal regolamento del 1° ottobre 1871, numero 462 (S. 2ª), dal Regio decreto del 7 ottobre 1871, numero 479 (S. 2ª), dai capitoli normali approvati dal Ministero delle finanze con decreto del 1° ottobre 1871, numero 463 (S. 2ª), come pure dai capitoli speciali approvati dalla Deputazione provinciale.

Le disposizioni ora citate possono consultarsi dai concorrenti presso la segreteria della Deputazione provinciale, presso l'Intendenza di Finanza e presso le sottoprefetture dei circondarii di Crema e Casalmaggiore.

Tutte indistintamente le spese relative all'asta, al contratto ed alla cauzione stanno a carico del deliberatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dallo articolo 99 della legge del 20 aprile 1871.

Cremona, li 22 aprile 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
FARALDO.

Capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale ed approvati dal Ministero delle Finanze.

1. L'ufficio di ricevitore e cassiere provinciale dovrà essere aperto in tutti i giorni non festivi dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane.

2. Sulle giacenze di Cassa di ragione della provincia superiori alla cifra di lire 20,000 dovrà il medesimo corrispondere alla provincia in conto corrente l'interesse calcolato a decade nella misura e col sistema per tempo adottato dalla Cassa di risparmio in Milano, amministrata dalla Commissione di beneficenza in favore dei suoi depositanti.

3. Oltre le somme che a sensi di legge e dei capitoli normali ha l'obbligo il ricevitore provinciale di esigere, sarà egli altresì tenuto a riscuotere le multe di qualunque sorta che gli verranno date in iscossa, non che dagli esattori comunali la tassa annuale imponibile ai commercianti e industriali della provincia dalla locale Camera di commercio, versandone l'ammontare a scosso e non scosso nella Cassa della Camera stessa.

4. A titolo di cauzione per le rendite speciali della provincia dovrà il ricevitore fornire in beni stabili, od in titoli di rendita sul Debito Pubblico dello Stato, una garanzia legale per una somma non minore di lire 4000.

5. Dovrà inoltre il ricevitore provinciale tenere pei depositi un'apposita Cassa, con chiave di controllo, ossia munita di doppia chiave, di cui una dovrà stare sempre in custodia del presidente della Deputazione provinciale.

6. Qualora l'ammontare delle rendite provinciali eccedesse la cifra della cauzione, in tal caso dovrà il ricevitore provinciale entro 15 giorni dalla fattagli richiesta presentare il necessario corrispondente completamento di cauzione.

7. Accadendo che la provincia addivenisse ad operazioni speciali straordinarie per le quali fosse interessato l'ufficio del cassiere della provincia, sarà egli obbligato a prestarvisi salvi speciali accordi.

1958

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Si notifica avere ricorso la Società del Cropino per ottenere la sovrana concessione di una miniera aurifera sita in territorio di Fomarco, nella località *al Buco ed al Motto di Cropino*, dichiarata scoperta e concessibile per ministeriale decreto 7 maggio 1869.

La superficie richiesta è quella delimitata sul tipo Raffaeli 21 ottobre 1870, e sul verbale della stessa data (vidimato dall'ingegnere delle miniere il 29 detto mese) dal poligono A B C D E, che comprende un'area di ettari 42 39.

Chiunque abbia ragioni da opporre alla invocata concessione dovrà proporle a questo ufficio nel termine prescritto dall'articolo 44 della legge 20 novembre 1859, n. 3755.

Novara, 22 aprile 1872.

Per detta Regia prefettura
Il Segretario: G. SACCO.

1910

NOTA PER AUMENTO DI SESTO.

Il tribunale civile di Roma seconda sezione, con sentenza di questo giorno pronunciava la vendita del seguente stabile nel giudizio di espropriazione istituito dalla Ditta Carlo Kolb in liquidazione contro Paolo e Giacomo Marzetti a favore del maggiore offerente signor Giuseppe Loti fu Giovanni di Viterbo pel prezzo di lire venticinque mila seicento.

Dominio utile di una porzione di casa sita in Roma, rione Campo Marzo tra le vie del Babuino civico numero 166 e Laurina, civici numeri 20 e 21, composta d'ingresso, e scale comuni con gli altri condomini di pianterreni con sottoposte cantine, di una camera al primo piano, e del terzo piano con superiori soffitte abitabili, loggia e piccolo cortile in comune con gli altri condomini, nel quale esiste il comodo di attingere l'acqua di Trevi, il di cui sopravanzo giunge alle vasche da lavare, confinante con le strade anzidette, la proprietà Verospi, quella di Giov. e Battista Petrucci, e l'altra della Confraternita di San Giuseppe de' Falegnami, salvi più veri e certi confini, gravata dell'annuo canone di scudi quattro e bajocchi 76 a favore del signor conte Verospi Gavotti.

Su questo fondo grava l'annuo tributo diretto verso lo Stato di lire 50 73.

Si avverte quindi, che il termine utile per fare l'aumento del sesto, scade col giorno otto maggio 1872.

Roma, li 23 aprile 1872. — Firmato: il cancelliere Berti.

Specifica:

Bollo lire 1 20 — Diritto lire 2 — Registro e repertorio lire 1 40 — Lire 4 e centesimi sessanta — Quietanza, numero 3012. — Carlo Pagnoncelli vicecancelliere.

Registrata con marca di bollo, debitamente annullata.

Per copia semplice conforme al suo originale che si rilascia per uso d'inserzione — In fede, ecc.

Roma, dalla cancelleria del suddetto tribunale, questo dì 23 aprile 1872.

1972 Il cancelliere
BERTI.

INSERZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione resa in camera di consiglio il giorno ventuno febbraio 1872 venne disposto che la rendita iscritta sul Debito Pubblico del Regno d'Italia cinque per cento, intestata alla signora Fortunata Giordano fu Giovanni di annue lire 145, sotto il numero 33514, sia dalla Direzione del Debito Pubblico tramutata in un nuovo certificato di annue lire 145, intestato alla signora Teresa Rinaldi fu Domenico.

Napoli, 18 marzo 1872.

1492 MARCO PEMPINELLI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Si rende noto per ogni effetto di legge che con ordinanza resa dal tribunale civile di Roma, seconda sezione, li ventotto marzo 1872 sull'istanza di tutti gli interessati nella eredità della contessa Carolina Muccioli in Bertarelli fu autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a convertire in rendita semplice al portatore la cartella della rendita di scudi cinquanta, pari a lire 268 75, avente il numero 46838 di certificato, e numero 21087 di registro, intestata alla eredità di Carolina Muccioli, consegnando detta rendita semplice al signor Alberto Bertarelli figlio del fu Paolo domiciliato in Roma.

Roma, questo dì 5 aprile 1872.

1563 SEVERINO dott. TIRELLI, proc.

AVVISO. 1759

(2ª *pubblicazione*)

Si previene il pubblico, qualmente con decreto emesso dal tribunale del circondario di Girgenti del 22 marzo 1872 venne prescritto quanto appresso.

Autorizza l'Amministrazione della cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico ad eseguire il pagamento della somma depositata in lire novemila trecento ottantaquattro dalla Impresa del nuovo Molo in Girgenti sotto la Ditta Lasie e Talacchini, giusta la corrispondente polizza data in Palermo a dì quindici ottobre 1869, di num. 7847 e 9062 di posizione, oltre gl'interessi maturati in favore dei signori Gaetano e sacerdote Alessio Di Giovanni, coniugi Vincenza Di Giovanni e Fortunato Montuono; coniugi Rosa Di Giovanni e Pietro Cinquemani; coniugi Crocefissa di Giovanni e Giambattista Pelona; coniugi Giuseppa Di Giovanni e Vincenzo Acquisto; coniugi Rosalia Di Giovanni ed Isidoro Guida, e coniugi Francesca Camizzi e Francesco Colletti, domiciliati in Cianciana, meno di questi ultimi coniugi signori Camizzi e Colletti, domiciliati in Ribera; e nella quota, essi signori Di Giovanni e Camizzi in lire mille cento settantatrè per cadauno, quali unici eredi del riferito rispettivo padre e marito signor Vincenzo Di Giovanni.

Autorizza altresì la suddetta Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di pagare la suddetta somma al riferito sacerdote Alessio Di Giovanni, tanto per se, che qual procuratore dei mentovati di lui coeredi.

Chiunque ha interesse a fare opposizione, dovrà produrla ai termini del regolamento approvato con il decreto 8 ottobre 1870; e scorsi i termini di rito, sarà eseguito il pagamento agli eredi Di Giovanni cennate nel suddetto decreto.

Per estratto
Sacerdote ALESSIO DI GIOVANNI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino ha pronunciato il seguente decreto in camera di consiglio sotto la data del 13 aprile 1872.

Il tribunale udita in camera di consiglio la relazione del sovraesteso ricorso e degli annessi titoli.

Approva ed omologa la divisione intervenuta tra li Delfina Ajmini di Giuseppe vedova di Michele Doyen e di lei figli Camillo, Eugenia moglie di Giovanni Lossa, Laura, Secondina e Maria fratello e sorelle Doyen fu detto Michele, le tre ultime minori d'età, e tutti domiciliati a Torino, ad eccezione della Lossa Eugenia che è domiciliata in Genova e di cui in atto otto marzo scorso, ricevuto Cassinis (registrato a Torino addì 11 stesso mese, numero 1655, per lire 56 40).

Dichiara perciò essere devoluta in forza del testamento olografo del detto Michele Doyen fu Giuseppe, domiciliato in Torino 15 giugno 1869, depositato con atto 13 maggio 1871, ricevuto Cassinis (Registrato a Torino il 25 stesso mese, numero 2936, per lire 10 80) all'unico di lui erede universale Doyen Camillo di lui figlio, domiciliato a Torino, la rendita di lire tremila, consolidato cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, inscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore del predetto Michele Doyen fu Giuseppe, domiciliato a Torino, ove decedette il 10 maggio 1871, come da certificati 4 luglio 1863, numero 72475-72476-72477 della rendita ciascuno di lire mille.

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in cartelle al portatore di tale rendita, e queste rimettere al Camillo Doyen.

Torino, 13 aprile 1872. — All'originale firmati: Bobbio presidente — Borgialli vicecanc.

Si richiede la presente inserzione per gli effetti previsti dall'articolo 89 del regolamento sull'Amministrazione del Debito Pubblico.

Torino, 18 aprile 1872.

AVV. BERTOLA sost.° BARBERIS, proc. capo. 1750

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Palermo

Certifica:

Che dietro dimanda della signora Anna Maria Di Marzo il detto tribunale, sezione promiscua, con deliberazione del ventinove dicembre mille ottocento settantuno, ordinava al direttore generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, che il certificato di rendita di lire centotrentacinque annue in Palermo rilasciato a' undici marzo mille ottocento sessantadue, di numero 969, e numero 885 del reg. di posizione in favore del signor Di Marzo Baldassare fu Gaspare, domiciliato in Palermo, si commuti con novello certificato per la stessa somma di lire centotrentacinque a favore della detta signora Di Marzo Anna Maria fu Baldassare qual unica figlia e rappresentante il detto fu Baldassare, domiciliata in Palermo, col godimento dal primo gennaro mille ottocento settantadue in poi.

E perchè costi ove di ragione rilascia il presente alla signora Di Marzo Anna Maria, e per essa al procuratore legale signor Giuseppe Jannelli.

Oggi, li 24 gennaio 1872.

Il cancelliere
1564 FERDINANDO SAVAGNONE.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Palermo, prima sezione civile, con deliberazione del 31 marzo 1871 dispose che l'annua rendita di lire novanta, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore della signora Pollaci Emmanuela fu Salvatore nubile e domiciliata nel monastero di S. Gaetano in Monreale, giusta il certificato di numero quarantaseimila novecento quarantanove, del diciannove gennaro 1870, e l'altra di lire ottantacinque annue intestato come sopra, giusta il certificato di numero quarantaseimila settecento trentaquattro, del ventidue dicembre 1869, fossero dal direttore del Gran Libro e dagli ufficiali cui spetta trasferite ed intestate a favore della signora Di Liberto Giovanna di Antonino vedova Pollaci.

Palermo, 14 aprile 1872.

1961 FRANCESCO BOZZO, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto nell'interesse di chi di ragione deduce a pubblica notizia che il tribunale civile e correzionale sedente in Ancona, con decreto proferito sotto di 28 decembre 1871 ha dichiarato che Alessandro di Teofilo Mainardi è l'erede del fu don Andrea Mainardi, legatario dei mobili ed effetti della fu Maddalena Valacca, e che perciò la cartella del Debito Pubblico pontificio, marcata al numero 27460, ed al registro 12324, in data 3 marzo 1845, attestante la rendita annua in scudi romani dieci e bajocchi dodici a favore di Maddalena Valacca, vista, e riconosciuta dal direttore generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia li 25 aprile 1861, sotto numero 80, del registro matricolare per le Marche e l'Umbria in italiane lire 53 e centesimi 83, con godimento al 1° luglio 1860, numero 137004, appartiene oggi in assoluta proprietà e spettanza al signor Alessandro di Teofilo Mainardi di Polverigi, e che perciò ha piena facoltà di convertirla e ritrarne i frutti e farne ogni altra cosa conseguente dalla proprietà.

1761 Dott. ANDREA SASSI.

SUNTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Ancona con decreto in data 16 marzo 1872 ha dichiarato Achille, Quirino, Luigia, Enrica, Erminia e Vincenza Marchini figli ed eredi del fu Mariano Marchini; Vincenzo, Teresa ed Anna Marchini figli ed eredi del fu Carlo Marchini; Vincenzo e Carola Marchini figli ed eredi del fu Natale Marchini, all'oggetto di conseguire a parti eguali il prezzo di espropriazione di fondi eseguita dal Ministero della guerra, il quale prezzo è presso la Cassa dei Depositi e Prestiti con polizza numero 2833. 1765

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli con deliberazione resa in camera di consiglio addì 22 aprile 1872, ha disposto che la Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico paghi la polizza n. 7297 pel deposito di lire mille e per cauzione della surrogazione ordinaria contratta dal defunto soldato de Micco Domenico fu Gennaro, surrogato ordinario nel 60° reggimento fanteria, alla madre ed unica erede di costui Marta Mugione fu Vincenzo.

1965 AVV. ALFONSO SURIANI.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.